



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210055152	
Data	16-09-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 795 - 2021	

OGGETTO:

AUA BENFANTE SRL SEDE LEGALE VIA GRAMSCI 2 SANT'OLCESE SEDE OPERATIVA STRADA SAVONESA 8 TORTONA. LEGALE RAPPRESENTANTE PAOLO BENFANTE. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Determinazione del Dirigente

Addì 16 settembre 2021 presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto ing. Paolo Platania Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione territoriale della Provincia di Alessandria nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria,

VISTI

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia 41-14095 del 05.03.2020 e smi di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

il Decreto del Presidente della Provincia nr 121/39763 del 30/07/2020 con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Ente ed il successivo Decreto del Presidente della

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Provincia nr 60/22658 del 15/04/2021 con il quale è stato approvato il terzo aggiornamento della macrostruttura dell'Ente;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145/&2021 del 13.09.2021 ad oggetto "Attribuzione incarico ad interim Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale all'ing. Paolo Platania";

l'Ordine di Servizio OSAP-04-2020 del 29.04.2020 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", in particolare gli articoli 36 e 50;
RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e smi con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a operazioni recupero rifiuti (articolo 216) nonché tutte le correlate normative regionali per ogni singola materia oggetto del presente provvedimento di autorizzazione;

la legge 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale 52/2000 e smi in materia di rumore;

la L.R. 07/04/03 n. 6 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30/04/96 n. 22";

il D.M 05.02.1998 e smi;

PREMESSO

Che la ditta Benfante srl è titolare di Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 rilasciata dal Suap di Tortona con provvedimento originario 341 del 18.06.2020 e smi di cui è parte integrante la determinazione

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

di adozione di questa provincia DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi: in particolare la ditta ha ottenuto titolo Aua per operazioni recupero rifiuti ex articolo 2316 decreto legislativo 152/06 (articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013) e comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013);

che in data 12.08.2021 la ditta depositava presso il Suap di Tortona istanza di modifica non sostanziale ex articolo 6 Dpr 69/2013 e smi costituita da inserimento di Cer nuovi e non precedentemente oggetto di titolo autorizzativo;

che il competente Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione faceva pervenire prescrizioni tecniche per la materia di propria competenza;

CONSIDERATO

che la ditta presso la sede operativa di Tortona, strada Savonesa 8 svolge attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti;

che la tipologia di intervento richiesto è stata valutata come modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 59/2013 dai competenti Servizio Emissioni in atmosfera e Gestione Rifiuti di questa Direzione; che con nota pervenuta il 15.09.2021 agli atti del procedimento l'istante ha provveduto a segnalare avvenuto cambio ragione sociale da Benfante srl a Relife Recycling srl con cambio nome dal giorno 01.10.2021 e con contestuale invarianza partita iva e legale rappresentante;

VALUTATO

Che le modifiche di natura non sostanziale che si intendono apportare vanno a modificare buona parte degli allegati e delle prescrizioni tecniche della DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi, rilasciata dal Suap di Tortona con provvedimento originario 341 del 18.06.2020 e smi;

Che in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento di Adozione per modifica non sostanziale, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti del pregresso procedimento (conclusosi con la DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi) e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;

che la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale deve considerarsi quella indicata nella DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi posto che la modifica sostanziale non determina una nuova istanza di rilascio Aua ma la variazione del titolo Aua precedentemente e originariamente adottato e rilasciato, sostituito per esigenze di trasparenza e chiarezza amministrativa;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi che qui si richiama integralmente;

la documentazione relativa al procedimento che ha portato all'adozione della DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi;

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica non sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO

Che la DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi deve essere integralmente sostituita in quanto modificata dalle richieste avanzate dalla proponente e pertanto non più corrispondente al reale processo produttivo nonché per esigenze di armonizzazione dei titoli autorizzatori adottati e già ripetutamente modificati e integrati;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi;

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica non sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

il parere complessivo del Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione nonché gli allegati trasmessi per la predisposizione del provvedimento finale;

Letti l'articolo 3 comma 1 lettere g) (operazioni recupero rifiuti) e a) (scarico idrico) del DPR 59/2013 (articolo 269 del D. Lgs. 152/06) ed e) del Dpr 59/2013 (legge 447/1995 in materia di rumore);

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

di adottare Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per modifica non sostanziale e contestuale volturazione in RELIFE RECYCLING SRL 2021) del pregresso titolo rilasciato, a favore della ditta richiedente Benfante srl - dal primo ottobre 2021 Relife Recycling srl - (partita iva 03083300109) con sede legale in via Gramsci 2 A Sant'Olcese e operativa afferente il presente provvedimento in strada comunale Savonesa 8 Tortona (dati catastali: foglio 76 particelle 122, 146, 166) corrente in persona del Legale rappresentante Paolo Benfante (codice fiscale BNFPLA72A18D969G, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta), così come indicato dalla Ditta stessa per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (articolo 3 comma 1 lettera g) DPR 59/2013 per recupero rifiuti) e per comunicazione o nulla osta impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 e smi (articolo 3.1 e) Dpr 59/2013 e smi) secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

E' fatto obbligo alla ditta Relif Recycling srl, per la sede operativa di strada comunale Savonesa 8 Tortona di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato n. 1 - Certificato di Iscrizione

Allegato 1bis Quadro tecnico

Allegato 2 Planimetria

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI (articolo 3.1 lettera g) DPR 59/2013 - articolo 216 D.Lgs. 152/2006 e smi.

1) La ditta, ancorché autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, risulta iscritta al n. 306 del Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006. Dell'iscrizione viene

dato atto con apposito certificato riportato in ALLEGATO 1 alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

2) La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L'importo dovuto è quello previsto dalla classe 2 riportata all'art. 1 del Decreto stesso.

3) La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all'ALLEGATO 1 bis alla presente iscrizione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

4) I macchinari utilizzati per l'attività di recupero (R3) dei rifiuti di carta, cartone e materiali filtranti (punti 1.1 e 1.2) e per l'eventuale mera pressatura e riduzione volumetrica dei rifiuti di cui ai punti 6.1-6.2-6.5-8.4-8.9-9.1 (plastica, rifiuti tessili, legno) di cui al D.M. 05/02/98 e smi, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti:

- pressa TE.MA. 121-120 matricola 1211209305.

- Vagliatrice SM 518 Profi – Werner Doppstadt

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria.

5) La ditta, nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle nuove disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante modifiche al D.M. 05/02/1998 e smi.

6) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 1.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni.

- L'attività di recupero dei rifiuti da carta e cartone è finalizzata all'ottenimento di carta e cartone recuperati che cessa di essere qualificato come rifiuto qualora soddisfi tutti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188.

- Sul rifiuto in ingresso devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte b.

- Le modalità di gestione dei rifiuti di carta e cartone devono essere conformi a quanto previsto D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte b.

- L'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone deve essere effettuata per lotti omogenei le cui dimensioni non possono superare il limite massimo prescritto in ALLEGATO 1 BIS per la messa in riserva dei rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 (450 tonnellate).

- Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 lettera a) allo stesso decreto. L'accertamento di conformità deve avvenire come specificato dal D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 lettera c)

- Per ogni lotto di carta e cartone recuperato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M. 22 settembre 2020 n.188, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. Gli eventuali certificati analitici e

merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione e conservati per almeno un anno unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.

- Fino all'avvenuta verifica della conformità di ogni singolo lotto, il volume dei rifiuti di carta e cartone in impianto deve essere ancora computato ai fini della determinazione del limite massimo di messa in riserva previsto per i rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98.

- La ditta è tenuta all'applicazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 900,1 certificato da organismo accreditato.

- Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. 22 settembre 2020 n.188.

7) Le varie tipologie di rifiuti all'atto della messa in riserva devono essere accuratamente mantenute separate e rese identificabili attraverso apposita cartellonistica indicante il codice CER di riferimento. Devono inoltre essere distinguibili e separate dalle materie prime ottenute dall'attività di recupero e dai rifiuti prodotti.

8) Per la messa in riserva dei rifiuti e delle MPS, nonché per il posizionamento dei macchinari di cui al precedente punto 3, dovranno essere utilizzate esclusivamente le aree e le strutture indicate nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e riportate nella planimetria di cui all'ALLEGATO 2.

9) Nella zona antistante la tettoia, adibita alla cernita dei rifiuti, devono essere mantenuti pannelli in new jersey al fine di contenere eventuali dispersioni di rifiuti dovuti agli agenti atmosferici, così come indicato nella planimetria di cui all'ALLEGATO 2.

10) La Ditta è tenuta al rispetto di quanto disposto Gestione Acqua S.p.A. - gestore della pubblica fognatura - con proprio atto prot. n. 1943 del 20.10.2008 avente ad oggetto "Approvazione del piano di prevenzione e gestione acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" ai sensi del D.P.G.R. 1/R del 20.02.2006 e s.m.i..

11) La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/06.

12) L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria. In particolare:

- la Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di

combustibile nucleare esaurito utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto;

- la Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e dalle relative norme attuative in tema di prevenzione incendi.

13) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/06 e smi comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

14) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

C) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa

4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

D) PRESCRIZIONI GENERALI

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla ditta a:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e smi ai sensi dell'articolo 3.1 lettera g) DPR 59/2013.

-comunicazione o nulla osta impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 e smi (art. 3.1 lettera e) Dpr 59/2013)

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2) Qualora la ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3) Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4) Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5) Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della Ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 giugno 2035 per i motivi meglio indicati in parte narrativa del presente atto. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

Sono fatte salve le risultanze e gli atti dei pregressi procedimenti citati in atti e conclusi con la DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi determinazione di adozione;

E' sostituita integralmente la DDAP2-560-2020 del 15.06.2020 e smi con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap in indirizzo di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Si dà atto della registrazione della presente nel registro informatico della Direzione Ambiente;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

COMUNE DI TORTONA - TORT01 - REGPROT - 0028360 - Ingresso - 08/10/2021 - 08:37